

C54 - Livi 1910, pp. 52-53, n. 19 - busta n. 1170, 1348

Ragguagli sugli ordini da emanarsi rispetto a mercanti italiani nel reame d'Aragona, 1402
Jhesus. Copia de' chapitoli sopra fatti de' Taliani, deliberato per lo molt' alto senyor Re
d'Aragona, e per lo suo Consiglio, e sententiato per la maniera ch' apreso dir.

Pare ch' el senyor Rei, per bene vivere e profito de' suoy sottomissi, a volere e
consentimento

delle citade di Barzalona, Valenzia, Maiolicha, Tortosa e della villa di Perpignano, debia
fare, non contrastando qualsivoglia privilegi in contradio di ci, consentito, a stanza di
quelli

del pareaggio, che Fiorentini, Viniziani, Luchesi, Sanesi e Piemontesi e altri qualsivoglia
Italiani

(ecietto Genovesi e Pixani, a' quali gi promisso) che posano rimanere e stare neghoziare e
merchadegiare e far loro merchatantia dentro alla singnoria del Re d'Araghona, sotto le
maniere

e condizioni ch' apresso diremo.

Primieramente che detti Italiani, ecietto i detti Genovesi e Pixani, secondo ch' detto di
sopra, abiano a stare e abitare e tenere loro chase e abitazioni dentro le citade di
Barzalona,

di Valenza, Maiolicha, Tortosa o nella villa di Perpignano o ne l'isola d' Eviza e non in altre
citadi o ville e dentro a quelle e non fuori di quelle vendere e conperare e far vendere e
conperare e 'n altre maniere fare loro merchatantie per fator loro o qualsivoglia persona di
quella

nazione. Enper consente lo detto sinyor Rej che sopradetti Taliani posan conperare e fare
conperare a quali persone si voglino, dentro le dette cit e isole o fuori di quelle, per tuta la
singnoria del Re d' Aragona, lane. Per che nolle possa conperare n far conperare insino a
tanto che siena schidate o tose, le quali lane sieno tenuti de conperare i detti Taliani da
sottomissi

del sinyor Re o da huomini abitanti e tenere loro case in suo rengno ne' quali sieno intesi
i detti Taliani. E ancora ch'abino a vendere loro merchatantie a sottomissi del detto sinyor
Re

o qualsivoglia altre persone abitanti in suo regno e conperare da simili e non di fuori della signoria del detto signor Re; e quel de detti Italiani che contrafar sia corso in pena di cuore e di beni.

E pi che i detti Taliani per s n per altra persona in qual maniera si voglia, n posino achomandare a nesuna persona di che stamento si sia o di che lingua o chondizione alcuna

quantit di moneta n altre cose merchantie o beni per investire fuori delle citadi, ville o isole che di sopra spacificato, e chi far tal comanda sia incontanente perduta la detta quantit, e quello a chi fosse fata la comanda si possa quella quantit francamente ritenere nella forma seguente,

cio a quello che sar fatta la comanda abia dentro a x giorni a manifestare al signor Re o al suo tresolieri o ad altro ufficiale del dato signor Re della quale abia a donare la quarta parte

al detto signor Re o a suo tresolieri o altro ufficiale per lo signor Rei o a suo tresolieri deputato

acci e la resta rimanere a lui francha e chita sichome sua propria cosa le iij parti, e se la detta

cosa fosse tenuta naschosa o segreta quello a chi la comanda fosse fata chome di pena di cuore

ed avere de' quali beni lo comandetari selli achuser o altri qual si voglia achusatore o che denunzier ar la met e la resta il signor Rej o suo tresolieri o nome suo quello ufficiale che tar l'osuchuzione.

Item che nuno de' detti Italiani, ecieto i detti Genovesi e Pixani, non posino charichare o navichare robe o merchatantie in nuna fusta o navili se non in fuste o navili de sottomesi del detto signor Re per mandare in niuno luogho cos di dentro a la signoria del Re come di fuori.

Inper s' intende al caxo che detti sottomesi volesono levare le dette robe o prendere tal partito,

e se chaso fosse che deti sotomessi le nave nolle volesono o prendere tal viaggio, possano mandare

e navichare in altri navili o fuste d'altri qual si voglono, e in chaso n si potesono acordare sopra

il nolo se gi non sono taciare, posono i deti noli taciare i Consoli della Mare delle dete cit o ville dove si far i detti noli o charicheranno le dette merchatantie.

Item, se alchuno sottomisso del deto sinyor Re o altri qualsivoglia che far faciende o risponder per li detti Taliani per tuto quello che faciesse abia a osservare e a tenere le cose posate ne' detti chapitoli in quella forma e maniera che sono scritti e tenuti i detti Italiani.

Intende per il detto singnore Re e li piace che i detti Taliani o loro fatori posano andare a loro volont per tuta la singnoria del Re, poi che non fanno merchatantia nel viaggio da z a mare come dalla mare a far merchantia ne sieno stretti.

E oltre acci ongni roba si trar o meter per li deti Taliani de deti luoghi o altri per loro pagher fiorini iij per libre, e questo diritto sar del singnor Rej, e comincier da d xxv di dicenbre 1402 inde.

A Firenze, a' Pratesi.